



COMUNE DI CALTO

Provincia di Rovigo

Piazza IV Novembre n. 165 - CAP 45030 – C.F. e P.I. 00197650294 –

REGOLAMENTO DI

CALTOBAZAAR **mercato dell'usato**

DEL COMUNE DI CALTO (RO)

Approvato con delibera CC n. 3 del 31/03/2016

ART. 1: DENOMINAZIONE

E' istituito il mercatino del antiquariato e del collezionismo denominato **"CALTOBAZAAR – mercatino dell'usato"** ai sensi dell'art. 9 della L.R. 6 aprile 2001, n. 10 e della Deliberazione della Giunta Regionale 2956, n. 9 Novembre 2001, n. 2956.

ART.2: CALENDARIO E ORARI

Il calendario è il seguente: ogni **1° SABATO** del mese **dalle ore 7:00 alle ore 19:00**, (con apertura al pubblico dalle 9:00), come individuate nell' allegata planimetria, con collocazioni che possono essere diversificate, nell'ambito delle suddette aree, in base alle stagionalità e alle condizioni climatiche.

ART. 3: OPERATORI AMMESSI

La partecipazione al mercatino è consentita agli operatori che esercitano attività commerciale in modo professionale e ad essi si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata sul suolo pubblico, ivi compreso il rilascio dell'autorizzazione con posteggio.

Possono partecipare altresì con le modalità ed i termini previsti dall'art. 9, commi 3 e 4 della L.R. 6 aprile 2001, n. 10, gli operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale.

Agli operatori che esercitano in modo professionale il commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le altre cose antiche, di pregio o preziose, nonché il commercio e la detenzione in qualità di imprese del settore, comprese quelle artigiane di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati, si applicano gli artt. 126 e 128 del T.U. 18.06.1931, n. 773, e l'art. 247 del R.D. 06.05.1940, n. 635. Tali norme non si applicano invece al commercio di cose prive di valore o di valore esiguo, nonché agli operatori non professionali.

ART. 4: CATEGORIE MERCEOLOGICHE AMMESSE

E' consentita la vendita in via esclusiva o prevalente delle seguenti merci: antiquariato, cose vecchie, cose usate, oggettistica antica, fumetti, libri, stampe, oggetti da collezione.

ART. 5: LIMITAZIONI ESERCIZIO ATTIVITA' DI VENDITA

Sono previste le seguenti limitazioni all'esercizio dell'attività di vendita:

E' vietata la vendita o l'esposizione di:

- a) generi alimentari; b) animali vivi; c) armi (come definita dall'art. 30 del TULLPS e artt. 44 e 45 del relativo Regolamento di esecuzione); d) qualsiasi genere di materiale di materiale pornografico; e) sostanze pericolose; f) in via generale oggetti la cui vendita sia vietata per legge in particolare quelli ricettati, rubati o importati illegalmente.

ART. 6: POSTEGGI DI VENDITA

I posteggi del mercatino sono fissati in numero di 40 e sono distinti per:

- a) Operatori professionali b) Operatori non professionali,

nell'ambito delle aree destinate allo svolgimento del mercato; la concessione individua nel dettaglio il posteggio assegnato all'operatore professionale. I posteggi destinati agli operatori non professionali non possono superare il numero destinato agli operatori professionali e non possono avere una dimensione superiore a mq. 12.

ART. 7: SOGGETTI GESTORI

La gestione del mercatino è gestita dalla Giunta Comunale ma può essere affidata dal Comune a soggetti privati o associazioni di categoria mediante apposita convenzione il cui schema è approvato dalla Giunta Comunale.

ART. 8: MODALITA' DI DOMANDA PER ESERCIZIO DELLA VENDITA

La domanda degli operatori non professionali deve essere inviata tramite lettera

raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, oppure può essere presentata direttamente presso il Comune o il soggetto gestore entro il 31 ottobre di ciascun anno.

La graduatoria redatta in base ai criteri indicati nella Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2001, n. 2956, è pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune entro il 30 novembre e ha validità per l'anno solare successivo.

ART. 9: SOSPENSIONE DEL MERCATINO

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di spostare i banchi o di sospendere il mercatino se coincidente con altre manifestazioni ritenute dall'Amministrazione maggiormente rilevanti o incompatibili con la permanenza del mercatino, o per ragioni di interesse pubblico.

ART. 10: REGOLE DI CONDOTTA

E' vietato:

- a) fare uso comunque di generatori di corrente;
- b) portare appresso cani per custodia;
- c) insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo il posto occupato; pertanto a fine vendita tutta l'area occupata e circostante deve essere lasciata in perfetto ordine e pulita;
- d) danneggiare la pavimentazione in qualsiasi modo;
- e) vendere al di fuori dei posteggi assegnati, anche se con merce a mano ed occupare o vendere in posti non assegnati;
- l) infastidire i passanti con richiami insistenti, con molestie o in qualsiasi altro modo;
- g) l'uso di strumenti sonori e diffusori di voci, quali radio, giradischi, megafoni ecc.

ART. 11: INFRAZIONI AL REGOLAMENTO

Le infrazioni al presente Regolamento sono accertate, conciliate e punite ai sensi delle disposizioni di legge in materia di commercio su aree pubbliche. Le violazioni all'art. 9 della L.R. 10/2001 effettuate dagli operatori non professionali sono punite con la sanzione di cui al comma 6 del medesimo articolo.

ART. 12: SORVEGLIANZA

E' compito del Comando di Polizia Locale svolgere la sorveglianza del mercato facendo rispettare le norme di legge e regolamentari.

ART. 13: RINVIO NORME VIGENTI

Per tutto quanto non contemplato dalle presenti norme, è fatto riferimento a tutte le disposizioni normative statali, regionali e comunali vigenti in materia.

ART. 14: DECADENZA PER ASSENZE

Le assenze degli operatori non professionali per più di due volte, anche non consecutive, nel corso dell'anno, comportano la perdita del posto con decorrenza immediata.

ART. 15: DIVIETO CESSIONE POSTEGGIO

L'operatore non può dare in uso il suo posteggio ad altri, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente. E' inoltre, vietato lo scambio di posteggi tra gli operatori.